

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 30-3148

DPCM 26 luglio 2011. Approvazione criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999 n. 42.

A relazione dell'Assessore Monferino:

In data 26 luglio 2011 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato in G.U. n. 181 del 18 agosto 2011. Tale Decreto recepisce l'Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 17/CSR) recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42".

L'equivalenza dei titoli delle professioni sanitarie sopra menzionati riguarda esclusivamente i titoli:

- conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 42/1999, ovvero il 17 marzo 1999;
- il cui percorso formativo era iniziato entro il 31 dicembre 1995;
- che, in conformità all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale;
- i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Piemonte o da altri Enti preposti allo scopo, e svolti nell'ambito del territorio del Piemonte.

L'equivalenza verrà riconosciuta con Decreto del Ministero della Salute ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo), ma non consentirà l'accesso alla formazione post base se non si sarà in possesso degli altri requisiti normalmente previsti.

A seguito della pubblicazione del citato DPCM il Ministero della Salute ha inviato una circolare esplicativa agli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province Autonome datata 20 settembre 2011 con cui fornisce le indicazioni operative necessarie a uniformare l'attività istruttoria di competenza regionale da attuarsi nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del vecchio ordinamento.

Tale circolare, in primo luogo, ha previsto una calendarizzazione sul territorio nazionale uniforme di avvio del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l'inoltro in un unico contesto temporale di domande relative al riconoscimento di tutti i titoli previsti possa determinare rallentamenti nelle relative istruttorie, suscettibili di porre a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Nell'ambito dei riferiti periodi temporali, la Regione Piemonte a decorrere dall'anno 2012 intende procedere alla pubblicazione di tre distinti avvisi pubblici - uno per ogni gruppo di professioni - riportanti le modalità con cui gli interessati potranno inoltrare la domanda per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai titoli universitari dell'area sanitaria.

La Regione Piemonte a decorrere dall'anno 2012 intende procedere per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio delle Professioni sanitarie, demandando al Direttore Regionale della Sanità l'adozione degli avvisi pubblici e della relativa modulistica.

La pubblicazione dell'avviso del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie, di cui al D.M. 29 marzo 2001, avverrà nei seguenti termini:

Gruppi di professioni	Professioni Sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale nel quale le Regioni daranno avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista.	da Gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative	Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Educatore professionale.	da Giugno 2012
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.	da Novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.	

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati dopo la pubblicazione degli avvisi pubblici e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, che avverrà con determinazione del Direttore della Sanità nel rispetto dei termini sopra indicati.

Al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale, si ritiene opportuno approvare con la presente deliberazione l'avviso pubblico ed i suoi relativi allegati A, B, C, D, E, in attuazione del D.P.C.M. 26 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/08/2011 e di rispettare le modalità operative di seguito riportate:

La domanda di riconoscimento dell'equivalenza deve essere presentata alla Regione Piemonte, ovvero ove è stato formalmente autorizzato il corso, nei seguenti modi:

- a) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
- b) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alla Regione Piemonte che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.

2. Ricevuta l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza l'ufficio regionale competente verifica la documentazione inviata e nel caso in cui dovesse riscontrarsi un'anomalia, la Regione richiederà un'ulteriore integrazione, la quale dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandolo inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata

con A.R. Analogamente, qualora la domanda non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti l'istanza verrà dichiarata inammissibile.

3. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli precedenti, gli uffici regionali competente provvederà a trasmettere gli atti al Ministero della Salute.

4. Ricevuta la documentazione, il Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante dell'ufficio competente a Regione che ha curato l'istruttoria, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione e tre rappresentanti del Coordinamento Interregionale per la Sanità.

5. Il procedimento per la valutazione deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione Piemonte.

6. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalla Regione Piemonte entro e non oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento.

7. L'equivalenza è disposta con decreto dirigenziale a firma del Direttore Generale della Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, del Ministero della Salute.

Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

- di dare attuazione al DPCM 26.7.2011 - che recepisce *l'Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011 concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi della L. 42/19 nel rispetto delle modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2011;*

- di demandare al Direttore della Direzione Sanità, a decorrere dall'anno 2012, l'emanazione di 3 avvisi pubblici, uno per ogni gruppo di professioni, nel rispetto dei termini in premessa indicati contenenti i criteri e le modalità con cui gli interessati potranno inoltrare la domanda per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999 n. 42.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'arti 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)